

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SETTORE LAVORO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa R.G. 1384/2013 promossa da:

[redacted] nato a Roma il 13/4/1942 residente a Reggio Emilia, rappresentato e difeso dagli [redacted] e disgiuntamente [redacted] di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in [redacted] Emilia, giusta procura in calce al ricorso;

- RICORRENTE -

*contro*

**ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] [redacted] attivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia

- CONVENUTO -

in punto a : ricalcolo pensione di vecchiaia e pagamento somme

**FATTO E DIRITTO**



Con ricorso del 26/11/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia il rag. [REDACTED] conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali al fine di ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia nell'importo che gli sarebbe spettato facendo riferimento al sistema precedente alla delibera 22.06.2002, ossia prendendo a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto; importo indebitamente ridotto dalla cassa sulla base della delibera del 22 giugno 2002 e di quella successiva del 20/12/2003 del Comitato dei Delegati della Cassa, che prevede che la pensione sia liquidata in base alla media di tutti i redditi professionali annuali.

Esponeva il ricorrente di avere maturato l'età pensionabile e di requisiti contributivi, e di avere di conseguenza presentato domanda di pensione di vecchiaia.

La Cassa deliberava la liquidazione a favore del ragioniere [REDACTED] la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1/5/2007, per un importo annuo lordo di € 22.092,06 così come si evince dalla copia della delibera n. 1031 del 15/10/2008 (*Doc. 1*); ma dai prospetti contabili della Cassa si evidenzia chiaramente come la stessa, nel mancato rispetto del principio del pro – rata, abbia applicato a tutti i versamenti fatti dal ricorrente i criteri di calcolo post delibera 22.06.2002 e 20/12/2003.

Il quale contesta tale criterio di calcolo, gravemente lesivo in quanto riduce drasticamente le pensioni attraverso il cosiddetto annacquamento della media reddituale.

Si costituiva ritualmente la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali affermando la piena legalità del proprio operato, dal momento che – nell'ambito dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile dell'ente- si è resa necessaria una riforma generale e sistematica del calcolo delle pensioni, a fronte degli squilibri strutturali e prospettici che il sistema reddituale ereditato dallo Stato avrebbe comportato.

Nell'ambito di tale nuova impostazione, oltre ad altre misure di intervento correttivo, è stato appunto introdotto il cd.annacquamento, quale strumento di contemperamento degli interessi dei pensionati e degli iscritti.

Tale strumento, per altro, è perfettamente in linea e rispettoso con il principio del 'pro rata' in relazione all'anzianità già maturata.

All'udienza del 4 novembre 2014 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.



Sull'eccezione di decadenza, deve ritenersi non applicabile alla fattispecie il termine di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 in quanto tale disposizione riguarda il contenzioso INPS di matrice assicurativa, e il termine di decadenza ivi previsto non può essere applicato analogicamente alle controversie relative a trattamenti pensionistici erogati da Casse previdenziali privatizzate e relative ai liberi professionisti; infatti il D.P.R. n. 639/1970 è stato emanato per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 legge n. 153/1969, deleghe che avevano ad oggetto esclusivamente la revisione dell'ordinamento dell'INPS. Il testo normativo, in ossequio all'oggetto della delega, contiene solamente norme riferibili all'INPS, non a caso qualificato fin dal titolo I e dall'art. 1 come l'"Istituto", senza necessità di ulteriore specificazione.

Con riguardo alla eccezione di improcedibilità, va richiamata Cass. S.U.3476/1994 cui ha fatto seguito un costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. stesso codice, nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda.

Con la conseguenza che "nelle controversie di lavoro, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio" ( da ultima, Cass. Sez. L, *Sentenza n. 15103 del 10/09/2012.*

Nel merito, i fatti di causa non appaiono contestati nella loro materialità.

Il ricorrente ha presentato alla menzionata CASSA domanda di pensione di vecchiaia, che l'ente liquidava in via definitiva nel 2010 calcolando la stessa sulla base della delibera adottata dalla CASSA in data 20/12/2003 che include nella media valutabile ai fini pensionistici tutti i redditi professionali anziché i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto, compromettendo così, in maniera importante, la liquidazione della quota "A".



Quanto eccepito dalla Cassa sul punto (e cioè in sostanza che il ricorrente fa riferimento alla delibera 22/6/2002 che tuttavia determina i criteri di calcolo per la pensione di anzianità e dunque non influisce sul calcolo della pensione in oggetto, che è di vecchiaia) non appare corretto, atteso che la delibera 22/6/2002 è intimamente legata a quella successiva 20/12/2003, posto che la prima introduce criteri di calcolo della quota retributiva per la pensione di anzianità (in modifica dell'art.50 dello Statuto –cfr. doc.12 Cassa) ripresi poi integralmente dalla delibera del dicembre 2003 in materia di pensione di vecchiaia, ed in particolare i criteri di calcolo della cd. quota A (che, prima della delibera 22/6/2003 erano i 15 migliori redditi degli ultimi 20 anni; mentre post delibera sono gli ultimi 24 anni tout court).

Su tutta questa complessa questione si è più volte espressa la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che *"In tema di trattamento previdenziale, è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già - com'era disposto in precedenza - sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato (nella specie, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali) in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335; nè può rilevare, in senso contrario, il disposto dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione"* così Sez. L, Sentenza n. 8847 del 18/04/2011.

Successivamente a questa prima sentenza –cui contestualmente ne sono state depositate altre 9, con i numeri progressivi sino al 8856- ne sono susseguite nel corso dell'anno 2012 altre, sempre in linea con l'anzidetto principio; di talchè l'orientamento sul punto appare del tutto consolidato.

Per i pensionamenti –quale quello in esame- successivi all'anno 2007, è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 18742 del 6 agosto 2013 e n. 22117-13, che prendono posizione, in senso favorevole alle tesi dei ragionieri pensionati, anche per le pensioni liquidate successivamente all'anno 2007.

Ha osservato la Corte che: *"Parimenti infondato è il rilievo del ricorrente secondo cui, poiché la*



*pensione per cui è causa ha decorrenza dal marzo 2007, sarebbe applicabile lo ius superveniens, ossia la L. n. 296 del 2006, art.1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 12: col primo si innalza l'arco temporale da prendere in esame per assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del*

*secondo della precedente norma) si dispone: «In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.... »*

*E' stato affermato ( Cass. 13607/2012) che quella in esame «È una norma a carattere innovativo che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, nella formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio simile, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, abbiano "presente il principio del pro rata" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a partire dal 1 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati;>>.*

*La disposizione quindi facoltizza la Cassa ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga "temperato" rispetto ai criteri originari di cui alla legge 335/95, tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate successivamente all'entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007, mentre nella specie si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere del 2002 e del 2003 sulla base delle quali è stata liquidata la pensione per cui è causa, di talché risulta elemento irrilevante che questa decorra dal marzo 2007. In altri termini, la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere future, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori, che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui sono state emanate.”*

Così Cass. 18742/13 del 23/5/2013 depositata il 6/8/2013, Presidente e relatore dr.Maura La Terza.

La citata decisione della Cassazione, di indiscusso spessore per sintesi e logica, è di indirizzo per chi scrive.



Anche nel caso qui in esame, come in quello esaminato dalla Cassazione, la pensione del [redacted] pur liquidata nel 2010- è stata calcolata sulla base delle delibere della Cassa 2002 e 2003 qui già esaminate, né constano a chi scrive ulteriori delibere di indirizzo generale, successive all'anno 2007 ma precedenti alla data di concessione della pensione.

Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 1, co. 488, della legge 23.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), norma che così recita: *«L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».*

La Cassa sostiene che si tratta di una norma di interpretazione autentica destinata a fornire l'interpretazione della c.d. "clausola di salvezza" prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1, co. 763, della legge n. 296/06, e ciò sia con riferimento ai trattamenti previdenziali liquidati prima del 1° gennaio 2007, sia con riferimento a quelli liquidati dopo tale data.

Il Giudice invece ritiene di condividere quanto in proposito affermato dalla recente sentenza n. 17892/14 della Corte di Cassazione, che si è occupata diffusamente della norma in questione. In particolare, la S.C. ha affermato: *«Ritiene tuttavia il Collegio che anche a tale norma non possa attribuirsi natura retroattiva e risulti comunque inapplicabile al presente giudizio di legittimità, essendo subordinata ad un accertamento, l'essere gli atti e delibere degli enti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, in ogni caso non consentito a questa Corte. Deve inoltre considerarsi che il giudice delle leggi (cfr. ex aliis, C. Cost. n. 78\2012), ha in più occasioni chiarito i limiti che il legislatore incontra nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, individuandolo, in generale, nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ha quindi stabilito che la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" (sentenza n. 311 del 2009), o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore" (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Ipotesi queste che non possono ravvisarsi*



*nella specie, ove è riconosciuta legittimità ed efficacia, con effetto retroattivo ed a distanza di oltre dieci anni, con relativo vulnus alla certezza del diritto, a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati (già pensionati), in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto). Nella specie non può ritenersi che sussistano detti requisiti, in primo luogo difettando una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, sussistendo in materia un ampio, e da tempo consolidato, univoco orientamento di legittimità, in senso peraltro opposto a quello della novella in esame, che si pone così in contrasto con gli ultimi dei limiti indicati.*

*La soluzione fatta propria dal legislatore con la norma in questione, inoltre, non può essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione, quanto piuttosto una norma innovativa, diretta esclusivamente a rendere retroattivamente legittimi gli atti e delibere emanati dalla Cassa in contrasto con le norme vigenti in materia, come evincibili dal consolidato orientamento di legittimità in argomento.*

*Pertanto, la norma della finanziaria 2014, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 1, comma 763, l. n. 296\06, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto col divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti (cfr. da ultimo C. Cost. n.170\2013, n. 103\2013, n. 271\2011). La norma in questione, inoltre, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (cfr. C. Cost. n. 209 del 2010).*

*Né può venire in considerazione, nel contesto riferito, il principio della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative (C. Cost. ordinanze n. 137 e 346 del 2008). È peraltro noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrino, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis: sentenze n. 1 del*



2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).

Pertanto, secondo il giudice delle leggi, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), se giustificato da "motivi imperativi d'interesse generale". Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni sopra svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei ad attribuire effetto retroattivo alla norma in questione. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, incidendo sull'esito giudiziario di controversie in corso».

In definitiva, la tesi della Cassa circa la natura interpretativa dell'art. 1, comma 488, L. n. 147\13 non può essere accolta, poiché, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, si impone un'interpretazione della norma conforme ai menzionati principi costituzionali.

Sulla base del complesso delle considerazioni sino a qui svolte, il ricorso è accolto, pur sottolineando che appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle differenze pensionistiche sui ratei anteriori al 17/12/2008, atteso che nessuna interruzione del decorso del tempo è avvenuta se non con il deposito del presente ricorso.

Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della novità normativa più sopra esaminata, ed a fronte delle numerose sentenze di merito (tra cui CA Genova e CA Trento) citate dalla Cassa difformi all'orientamento ora proposto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e pertanto condanna la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali alla corresponsione a favore del Rag. [REDACTED] della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti alla



delibere impugnate per i versamenti dallo stesso effettuati fino al 22/06/2002 e secondo i criteri di calcolo col sistema contributivo post delibera 22/06/2002 per quelli successivi fino alla data del raggiungimento del diritto alla pensione, dichiarata illegittima la determinazione di pensione di cui alla delibera della Giunta Esecutiva n. 1031 del 15/10/2008; e dichiarati prescritti i ratei ante 17/12/2008.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Provvisoria esecuzione

Reggio Emilia, 4 novembre 2014

IL GL

Dott.Elena Vezzosi

